


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



Banche di rilevanza  
sistemica globale:  
metodologia di  
valutazione aggiornata  
e requisito aggiuntivo di  
assorbimento delle perdite

Luglio 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2013. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN 92-9131-442-0 (stampa)

ISBN 92-9197-442-0 (web)

## Indice

|   |    |
|---|----|
| Prefazione.....   | 1  |
| I. Introduzione.....  | 2  |
| II. Metodologia di valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB .....  | 5  |
| A. Sistema di misurazione basato su più indicatori.....   | 5  |
| B. Campione di banche.....  | 8  |
| C. Metodo di ripartizione in classi.....  | 9  |
| D. Giudizio prudenziale.....  | 9  |
| E. Revisione periodica e aggiustamenti.....   | 11 |
| F. Requisiti di informativa.....  | 12 |
| III. Entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite e suo impatto .....   | 13 |
| A. Entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite.....  | 13 |
| B. Impatto del requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le G-SIB.....  | 14 |
| IV. Strumenti utilizzabili per soddisfare il requisito addizionale di assorbimento delle perdite.....                                     | 15 |
| V. Interazione con altri elementi dello schema Basilea 3 .....  | 15 |
| A. Trattamento dei gruppi .....   | 15 |
| B. Interazione con i buffer patrimoniali e conseguenze del mancato rispetto del requisito addizionale di assorbimento delle perdite ..... | 16 |
| C. Interazione con il secondo pilastro.....   | 16 |
| VI. Disposizioni transitorie .....  | 16 |
| Allegato 1: Distribuzione dei punteggi e allocazione delle G-SIB alle classi di rilevanza sistemica.....                                  | 18 |
| Allegato 2: Analisi empirica per valutare l'entità massima del requisito addizionale di assorbimento delle perdite .....                  | 19 |
| Allegato 3: Schema per le G-SIB: calendario operativo .....   | 22 |

Nota: le revisioni di Basilea 3 pubblicate in dicembre 2017 interessano alcune parti della presente pubblicazione.  
<https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm>

# Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione aggiornata e requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite

## Prefazione

Il presente documento aggiorna e sostituisce la pubblicazione del novembre 2011 intitolata *Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite*. Di seguito è riportato un riassunto delle principali modifiche rispetto a detta pubblicazione. Tali modifiche riflettono gli insegnamenti tratti dall'applicazione della metodologia di valutazione utilizzando i dati comunicati dalle banche sulle loro posizioni in essere al termine degli esercizi 2009-2011. Esse comprendono anche le segnalazioni aggiuntive richieste alle banche per assicurare che la metodologia funzioni in base a dati disponibili pubblicamente.

- *Metodologia per la determinazione del campione di banche.* È stata aggiunta nella sezione II.B la metodologia utilizzata per determinare il campione di banche impiegato ai fini del calcolo dei punteggi assegnati nel quadro della valutazione.
- *Definizioni degli indicatori.* Sono state apportate le seguenti modifiche agli indicatori utilizzati nella metodologia di valutazione:
  - l'indice della provvista all'ingrosso, che costituiva uno dei tre indicatori della categoria "interconnessione" nel documento del novembre 2011, è sostituito con l'indicatore "titoli in circolazione". Questa modifica era già stata anticipata nei paragrafi 16-17 della nota di accompagnamento alla pubblicazione del novembre 2011<sup>1</sup>;
  - dall'indicatore relativo ad "attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita" sono escluse le posizioni classificabili come attività liquide di elevata qualità (HQLA) ai fini dell'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) previsto da Basilea 3. La modifica riflette l'intento di considerare soltanto le attività suscettibili di forti perdite di realizzo nel caso di vendita in periodi di grave turbolenza finanziaria.
- *Massimale sulla categoria sostituibilità.* Il calcolo dei punteggi sulla base dei dati triennali forniti dal campione di banche ha mostrato che la categoria sostituibilità produceva un impatto maggiore del previsto sulla valutazione della rilevanza sistemica. Pertanto, al punteggio relativo alla categoria in questione sarà applicato un massimale (cfr. paragrafo 19).
- *Pubblicazione del modello di segnalazione e delle relative istruzioni.* Sono stati pubblicati il modello di segnalazione e le relative istruzioni per la raccolta presso le banche dei dati sugli indicatori. Questa documentazione apporta ulteriore chiarezza alla definizione precisa dei 12 indicatori impiegati nella metodologia di valutazione e degli indicatori supplementari impiegati per orientare il giudizio prudenziale.
- *Modifica del procedimento di normalizzazione dei punteggi delle banche.* Nella pubblicazione del novembre 2011 i punteggi delle banche erano normalizzati in modo da ottenere un punteggio massimo possibile di 5 (ossia il punteggio che una banca riceverebbe se fosse l'unica presente nel campione). Al fine di rendere più intuitivo il procedimento di normalizzazione, il punteggio

<sup>1</sup> [www.bis.org/publ/bcbs207cn.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs207cn.pdf).

massimo possibile è ora di 10 000 punti base, ossia del 100% (ignorando l'effetto del massimale sulla categoria sostituibilità).

- *Conseguenze del popolamento della classe vuota.* La pubblicazione del novembre 2011 descrive una classe vuota, al disopra delle quattro classi popolate, con un requisito addizionale di assorbimento delle perdite pari al 3,5% delle attività ponderate per il rischio, che mira a disincentivare le banche ad accrescere la propria rilevanza sistemica. È aggiunta nel paragrafo 47 una descrizione del procedimento per la creazione di nuove classi qualora la classe vuota venisse popolata.
- *Fissazione del punteggio soglia e dei punteggi di demarcazione fra classi.* La pubblicazione del punteggio soglia e delle demarcazioni fra classi è stata anticipata di un anno (dal novembre 2014 al novembre 2013) e si baserà sui dati di fine 2012 forniti dalle banche. I denominatori di fine 2012 utilizzati per calcolare i punteggi delle banche (cioè i valori aggregati di ciascuno dei 12 indicatori per le varie istituzioni presenti nel campione) saranno parimenti pubblicati nel novembre 2013. Ciò consentirà alle banche di calcolare il proprio punteggio e di accertare la propria posizione all'interno delle classi prima che entrino in vigore i requisiti addizionali di assorbimento delle perdite in base ai dati di fine 2013. Nell'allegato 3 è riportato un calendario operativo sintetico per l'applicazione della metodologia di valutazione.
- *Frequenza dell'aggiornamento dei denominatori.* Originariamente il Comitato intendeva mantenere fissi i denominatori utilizzati per calcolare i punteggi delle banche fino al completamento della prima revisione triennale della metodologia per le G-SIB, allo scopo di fornire un parametro di riferimento assoluto su cui le banche potessero orientarsi per ridurre il proprio punteggio (ossia la misura del rispettivo impatto sistemico). Tuttavia, il Comitato ha riscontrato che un sistema di denominatori fissi non permette di neutralizzare adeguatamente gli effetti dei movimenti di cambio. Inoltre, un aggiornamento dei denominatori con cadenza soltanto triennale rischia di dar luogo a variazioni brusche e ingenti del punteggio delle banche ("cliff effect") semplicemente a causa dell'adeguamento dei denominatori. Il Comitato ha pertanto deciso che i denominatori utilizzati per calcolare i punteggi delle banche siano aggiornati con frequenza annuale.
- *Requisiti di trasparenza informativa.* Sono state introdotte nuove direttive di segnalazione in base alle quali le banche con una dimensione complessiva superiore a EUR 200 miliardi (in termini di misura dell'esposizione definita nell'ambito dell'indice di leva finanziaria o leverage ratio di Basilea 3), nonché le banche classificate come G-SIB l'anno precedente, devono pubblicare i 12 indicatori utilizzati nella metodologia di valutazione.

In aggiunta a quanto sopra sono state apportate varie modifiche minori al fine di snellire il documento e di migliorarne la chiarezza.

Il Comitato emanerà quanto prima ulteriori linee guida in merito alla revisione periodica della metodologia (cfr. paragrafi 38 e 39).

## I. Introduzione

1. Durante la crisi finanziaria scoppiata nel 2007 il dissesto o il fallimento di varie grandi istituzioni finanziarie con operatività internazionale sono stati all'origine di shock che, propagandosi all'interno del sistema finanziario, hanno finito per danneggiare l'economia reale. Gli organi di vigilanza e le altre autorità competenti avevano poche opzioni a disposizione per evitare che i problemi riguardanti singole istituzioni si diffondessero e pregiudicassero così la stabilità finanziaria. Di conseguenza, durante la crisi il settore pubblico è intervenuto massicciamente per ripristinare la stabilità finanziaria. I costi sia finanziari sia economici di questo intervento e il connesso aumento dell'azzardo morale rendono necessaria

l'adozione di misure addizionali volte a ridurre la probabilità e la gravità dei problemi derivanti dal fallimento delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale (global systemically important financial institutions, G-SIFI).

2. In risposta alla crisi il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha adottato una serie di riforme intese a rafforzare la solidità delle banche e dei sistemi bancari. Esse includono l'innalzamento della qualità e della quantità del patrimonio nel sistema bancario, una migliore copertura dei rischi, l'introduzione di un indice di leva finanziaria a integrazione dei requisiti basati sul rischio, l'introduzione di un buffer di conservazione del capitale e di un buffer anticiclico, nonché standard internazionali per il rischio di liquidità<sup>2</sup>. Le misure concernenti l'adeguatezza patrimoniale si applicano a tutte le banche con operatività internazionale, al fine di garantire che ciascun istituto mantenga una dotazione di capitale appropriata in relazione alle proprie esposizioni. Alcune di esse incideranno in modo particolare sulle banche di rilevanza sistemica globale (global systemically important banks, G-SIB), poiché tali banche presentano modelli di business maggiormente incentrati sulla negoziazione e sulle operazioni collegate ai mercati dei capitali, ossia le attività interessate più da vicino dalla copertura rafforzata dei rischi prevista nel nuovo schema di regolamentazione del patrimonio. Tali misure, seppure significative, non bastano a fronteggiare le esternalità negative poste dalle G-SIB, né a proteggere il sistema dai rischi più generali di contagio collegati a tali banche. L'adozione di disposizioni aggiuntive per le G-SIB è motivata dalle esternalità negative che questi istituti generano a livello internazionale, esternalità che gli attuali assetti regolamentari non affrontano compiutamente.

3. Vi è ampio riconoscimento delle esternalità negative associate a quegli istituti che – per le loro dimensioni, interconnessione, complessità, insostituibilità o operatività globale – si ritiene non possano essere lasciati fallire. Cercando di massimizzare i propri benefici, le singole società finanziarie possono razionalmente adottare comportamenti che nell'ottica dell'intero sistema risultano subottimali, in quanto non tengono conto di tali esternalità. Inoltre, i costi dell'azzardo morale connesso con le garanzie implicite derivanti dall'aspettativa di un sostegno pubblico possono aumentare l'assunzione di rischio, ridurre la disciplina di mercato e dare luogo a distorsioni concorrenziali, accrescendo ulteriormente la probabilità di tensioni future. I costi associati all'azzardo morale vanno così a sommarsi agli eventuali costi diretti del sostegno pubblico a carico dei contribuenti.

4. In aggiunta, considerate le ripercussioni transnazionali che le difficoltà di una G-SIB potrebbero avere sulle istituzioni finanziarie di molti paesi e sull'economia mondiale più in generale, la questione non riguarda soltanto le autorità nazionali, e richiede quindi un accordo di minima a livello globale.

5. Non essendovi una soluzione unica per le esternalità generate dalle G-SIB, la comunità ufficiale sta affrontando il problema con un approccio multiforme. Tale azione persegue due obiettivi di ordine generale:

- ridurre la probabilità di fallimento delle G-SIB, accrescendo la loro capacità di assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale;
- ridurre la portata o l'impatto del fallimento delle G-SIB, migliorando i regimi globali di risanamento e risoluzione delle crisi.

<sup>2</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità* (gennaio 2013), [http://www.bis.org/publ/bcbs238\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf); *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari* (dicembre 2010), [http://www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf); *Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, [http://www.bis.org/publ/bcbs188\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs188_it.pdf); *Enhancements to the Basel II framework* (luglio 2009), [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm); *Revisions to the Basel II market risk framework* (luglio 2009), [www.bis.org/publ/bcbs158.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm).

6. Le misure adottate dal Comitato in questo documento riguardano il primo di questi obiettivi e prescrivono per le G-SIB un requisito addizionale di assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale, al fine di ridurre la probabilità di un loro fallimento. Si tratta di misure necessarie e di fondamentale importanza. Esse integrano quelle adottate dal Financial Stability Board (FSB) per istituire solidi regimi nazionali di risanamento e risoluzione delle crisi e per migliorare l'armonizzazione e il coordinamento internazionali. In effetti, anche in presenza di una migliore capacità di risoluzione delle crisi, il fallimento delle banche internazionali di maggiori dimensioni e complessità continuerà a comportare rischi enormi per l'economia mondiale<sup>3</sup>.

7. Il presente documento contiene le misure elaborate dal Comitato di Basilea concernenti la metodologia di valutazione della rilevanza sistemica globale, i requisiti addizionali di assorbimento delle perdite per le G-SIB, le disposizioni per la graduale introduzione di tali misure e i dati che le banche eccedenti una certa dimensione sono tenute a pubblicare. Esso ottempera a una richiesta formulata dall'FSB nel quadro delle raccomandazioni *Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB Recommendations and Time Lines*<sup>4</sup>, avallate dai leader del G20 nel novembre 2010.

8. I lavori del Comitato si iscrivono nell'iniziativa più vasta condotta dall'FSB per ridurre l'azzardo morale delle G-SIFI. Altre misure promosse dall'FSB sui regimi di risanamento e risoluzione perseguono il secondo obiettivo generale sopraccitato, ossia ridurre l'impatto del fallimento di una G-SIB<sup>5</sup>. Oltre a ciò, esse contribuiranno a creare condizioni concorrenziali più eque, ridimensionando i vantaggi competitivi di cui godono gli istituti troppo grandi per fallire nei mercati della provvista. Dette misure sono state elaborate in stretta collaborazione con il Comitato e pubblicate dall'FSB in concomitanza con la versione del novembre 2011 del presente documento.

9. L'FSB sta operando nel senso di estendere le disposizioni a un più ampio novero di SIFI, fra cui le infrastrutture del mercato finanziario, le compagnie di assicurazione e altre società finanziarie non bancarie non facenti parte di gruppi bancari.

10. La seguente sezione II descrive la metodologia per determinare la rilevanza sistemica globale di una banca. La sezione III è dedicata ai requisiti addizionali di assorbimento delle perdite per le G-SIB, mentre la sezione IV indica gli strumenti patrimoniali utilizzabili a tal fine. L'interazione fra i requisiti addizionali di capitale e gli altri elementi dello schema Basilea 3 è discussa nella sezione V. Infine, la sezione VI contiene le disposizioni transitorie.

<sup>3</sup> Per una rassegna dei progressi compiuti nella creazione di solidi regimi nazionali di risanamento e risoluzione delle crisi e nell'armonizzazione e coordinamento internazionali, cfr. Financial Stability Board, *Thematic Review on Resolution Regimes – Peer Review Report* (aprile 2013), consultabile all'indirizzo [https://www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_130411a.pdf](https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130411a.pdf).

<sup>4</sup> Cfr. Financial Stability Board, *Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions, FSB Recommendations and Time Lines* (20 ottobre 2010) consultabile all'indirizzo [http://www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_101111a.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf). Nelle raccomandazioni dell'FSB si invitava il Comitato a elaborare una metodologia di valutazione comprendente indicatori sia quantitativi sia qualitativi per determinare il grado di rilevanza sistemica delle G-SIFI (paragrafo 48). Si chiedeva inoltre al Comitato di completare entro la metà del 2011 uno studio sull'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le G-SIFI, nonché una valutazione dell'assorbimento delle perdite in ipotesi di continuità aziendale conseguibile mediante i vari strumenti proposti (paragrafo 9). Il Comitato sta inoltre considerando alcune proposte classificabili fra le "altre misure prudenziali" citate nelle raccomandazioni dell'FSB (paragrafo 49), come l'imposizione di limiti alle grandi esposizioni e provvedimenti in materia di liquidità.

<sup>5</sup> Cfr. Financial Stability Board, *Key attributes of effective resolution regimes for financial institutions* (novembre 2011), consultabile all'indirizzo [http://www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_111104cc.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf).

## II. Metodologia di valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB

11. Le raccomandazioni dell'FSB invitavano il Comitato a elaborare una metodologia di valutazione, comprendente indicatori sia quantitativi sia qualitativi, per determinare il grado di rilevanza sistemica delle G-SIFI (paragrafo 48). Esse affermano inoltre che l'FSB e le autorità nazionali, in consultazione con il CBVB, il CSFG, il CSPR, la IOSCO e la IAIS, basandosi sugli indicatori qualitativi e quantitativi pertinenti, avrebbero determinato entro metà 2011 le istituzioni alle quali si sarebbero inizialmente applicate le raccomandazioni dell'FSB in materia di G-SIFI (paragrafo 43). Questa sezione presenta la metodologia di valutazione elaborata dal Comitato.

12. Il Comitato ha elaborato una metodologia di valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB. Tale metodologia si fonda su un **sistema di misurazione basato su più indicatori**. Gli indicatori sono scelti in modo da considerare i diversi elementi che creano esternalità negative e rendono una banca determinante per la stabilità del sistema finanziario<sup>6</sup>. Il sistema di misurazione basato su una pluralità di indicatori presenta i seguenti vantaggi: considera molteplici dimensioni della rilevanza sistemica, è relativamente semplice e risulta più robusto rispetto ai metodi di misurazione basati sui modelli attualmente disponibili, i quali fanno affidamento unicamente su un insieme ristretto di indicatori o variabili di mercato.

13. Considerata l'enfasi sugli effetti di contagio transfrontalieri e sulle esternalità negative globali derivanti dal fallimento di una banca con operatività internazionale, il quadro di riferimento appropriato per determinare l'impatto sistemico è l'economia mondiale. Pertanto, la rilevanza sistemica è valutata in base a dati che si riferiscono al gruppo consolidato (ossia, l'unità di analisi è costituita dal gruppo).

14. Nessun sistema è in grado di quantificare perfettamente la rilevanza sistemica globale di tutte le banche. Le aziende bancarie sono molto diverse in termini di struttura e di operatività, e quindi anche per quanto riguarda la natura e l'entità dei rischi che pongono per il sistema finanziario internazionale. Per questo motivo è opportuno integrare il sistema basato su indicatori quantitativi con informazioni qualitative ricavate nel quadro di un processo di valutazione prudenziale. Tuttavia questo giudizio prudenziale potrà prevalere sui risultati della misurazione basata sugli indicatori unicamente in casi eccezionali e di grande rilevanza, e sarà soggetto a una verifica internazionale inter pares volta ad assicurarne l'applicazione uniforme.

### A. Sistema di misurazione basato su più indicatori

15. Il Comitato è dell'opinione che la rilevanza sistemica globale di una banca vada misurata in base all'impatto che il suo fallimento può avere sul sistema finanziario internazionale e sull'economia più in generale, piuttosto che in base al rischio che tale fallimento si verifichi. In altri termini, il criterio considerato deve essere la perdita in caso di insolvenza (loss-given-default, LGD) globale, a livello di sistema, anziché la probabilità di insolvenza (probability of default, PD).

16. Gli indicatori prescelti riflettono la **dimensione** delle banche, il loro grado di **interconnessione**, la mancanza di **sostituti o infrastrutture finanziarie** prontamente disponibili per i servizi che tali banche forniscono, **l'operatività internazionale (in più giurisdizioni)** da esse svolta e la loro **complessità**. Le categorie dimensione, interconnessione e sostituibilità come operatore di mercato e

<sup>6</sup> Un'opzione alternativa consisterebbe nell'elaborare un sistema basato su modelli quantitativi per stimare i contributi delle singole banche al rischio sistemico. Tuttavia, i modelli per la misurazione della rilevanza sistemica delle banche sono ancora a uno stadio precoce di sviluppo e permangono dubbi riguardo all'attendibilità dei loro risultati. I modelli potrebbero non cogliere tutte le dimensioni della rilevanza sistemica di una banca (sul piano sia quantitativo sia qualitativo).

fornitore di servizi sono conformi al rapporto FMI/BRI/FSB sottoposto ai Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 nell'ottobre 2009<sup>7</sup>. Poiché la presente metodologia di valutazione mira a individuare le G-SIB che saranno soggette a requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite armonizzati a livello internazionale, il Comitato di Basilea ritiene opportuno introdurre una categoria supplementare intesa a misurare il grado di operatività internazionale (in più giurisdizioni). È stata inoltre aggiunta una misura della complessità, poiché è probabile che la risoluzione delle crisi nel caso delle G-SIB più complesse si riveli più difficoltosa e provochi di conseguenza maggiori problemi per il sistema finanziario e l'attività economica più in generale.

17. La metodologia attribuisce la stessa ponderazione del 20% a ciascuna delle cinque categorie della rilevanza sistemica, ossia: dimensione, operatività internazionale, interconnessione, sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi e complessità. Per ogni categoria, ad eccezione di quella dimensionale, il Comitato ha selezionato più indicatori, attribuendo a ciascuno di essi la stessa ponderazione all'interno della rispettiva categoria. In altri termini, laddove una categoria preveda due indicatori, ciascuno riceverà una ponderazione complessiva del 10%; laddove ne preveda tre, ciascuno sarà ponderato al 6,67% (ossia 20/3).

18. Per ogni banca, il punteggio relativo a un particolare indicatore è calcolato dividendo l'ammontare (espresso in euro) relativo alla singola banca per l'ammontare aggregato corrispondente alla somma di tutte le banche del campione<sup>8</sup>. Il risultato è quindi moltiplicato per 10 000 al fine di esprimere il punteggio dell'indicatore in termini di punti base. Ad esempio, se la dimensione della banca divisa per la dimensione totale delle banche presenti nel campione è pari a 0,03 (ossia se la banca rappresenta il 3% del campione), il suo punteggio è indicato come 300 punti base. Per ogni banca, ciascun punteggio di categoria è determinato come media semplice dei punteggi degli indicatori nella rispettiva categoria. Il punteggio complessivo per ogni banca è quindi calcolato come media semplice dei cinque punteggi di categoria. Il punteggio totale massimo (ossia il punteggio che una banca riceverebbe se fosse l'unica banca presente nel campione) è di 10 000 punti base (ossia 100%)<sup>9</sup>.

19. Il Comitato ha analizzato l'applicazione della metodologia sopra descritta ai dati triennali forniti dalle banche. Tale analisi ha mostrato che, rispetto alle altre categorie presenti nello schema per le G-SIB, la categoria sostituibilità ha un impatto più grande di quanto previsto dal Comitato sulla valutazione della rilevanza sistemica per le banche che occupano una posizione preminente nella prestazione di servizi di pagamento, di sottoscrizione e di custodia valori. Il Comitato ha pertanto deciso di applicare un massimale al punteggio della categoria sostituibilità. Tale massimale sarà fissato e reso noto nel corso del 2013, contestualmente al punteggio soglia e ai punteggi di demarcazione fra le classi (cfr. sezione VI)<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Cfr. il rapporto di FMI/BRI/FSB *Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations* (ottobre 2009), consultabile all'indirizzo [www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_091107c.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_091107c.pdf).

<sup>8</sup> Per una descrizione del modo in cui è costruito il campione di banche, cfr. la sezione II.B.

<sup>9</sup> Tale punteggio non considera l'impatto del massimale sulla categoria sostituibilità. Considerando tale impatto, il punteggio massimo effettivo nell'ipotesi di una sola banca nel campione è pari a 8 000 punti base più un quinto del punteggio massimo per la sostituibilità.

<sup>10</sup> Il massimale verrà riconsiderato nel quadro della prima revisione triennale. È possibile che eventuali modifiche della metodologia consentano in quel momento la sua soppressione.

## Sistema di misurazione basato su più indicatori

Tabella 1

| Categoria (ponderazione)  | Indicatore  | Ponderazione dell'indicatore |
|---|---|------------------------------|
| Operatività internazionale (20%)                                      | Attività transfrontaliere   | 10%                          |
|   | Passività transfrontaliere  | 10%                          |
| Dimensione (20%)  | Esposizione totale ai fini dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3 | 20%                          |
| Interconnessione (20%)  | Attività verso altre società finanziarie                                | 6,67%                        |
|   | Passività verso altre società finanziarie                               | 6,67%                        |
|   | Titoli in circolazione  | 6,67%                        |
| Sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi (20%) | Attività in custodia  | 6,67%                        |
|   | Operazioni di pagamento   | 6,67%                        |
|   | Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari      | 6,67%                        |
| Complessità (20%)   | Importo nozionale dei derivati over-the-counter (OTC)                   | 6,67%                        |
|   | Attività di terzo livello   | 6,67%                        |
|   | Attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita      | 6,67%                        |

20. La sezione seguente descrive brevemente ciascuna delle cinque categorie impiegate nella metodologia di valutazione. L'esatta definizione degli indicatori è riportata nel modello di segnalazione, con relative istruzioni, utilizzato dalle banche del campione per fornire i propri dati alla piattaforma informativa del Comitato<sup>11</sup>.

### 1. Operatività internazionale

21. Nel contesto specifico delle G-SIB l'obiettivo di questa categoria di indicatori è quantificare il peso internazionale delle banche. Due indicatori misurano la rilevanza delle operazioni condotte da una banca al di fuori della propria giurisdizione di appartenenza (paese in cui essa ha sede legale) rispetto all'operatività complessiva delle altre banche presenti nel campione: 1) le attività transfrontaliere; 2) le passività transfrontaliere. La logica sottostante è che l'impatto internazionale prodotto dal dissesto o fallimento di una banca varia a seconda della quota di attività e passività transfrontaliere della banca stessa. Quanto maggiore è la portata globale di una banca, tanto più difficile sarà coordinare gli interventi di risoluzione delle crisi che la riguardano e tanto più diffusi risulteranno gli effetti di contagio derivanti dal suo fallimento.

### 2. Dimensione

22. Il dissesto o il fallimento di una banca ha maggiori probabilità di perturbare l'economia o i mercati finanziari mondiali se le operazioni della banca stessa rappresentano un'ampia quota dell'attività globale. Quanto più grande è la banca, tanto più difficile sarà che la sua attività possa essere rimpiazzata in tempi brevi da quella di altri istituti, e quindi tanto maggiore la probabilità che il suo dissesto o fallimento causi turbative nei mercati finanziari in cui opera. È inoltre più probabile che il dissesto o il

<sup>11</sup> Il modello e le istruzioni di segnalazione sono consultabili sul sito [www.bis.org/bcbs/gsib/](http://www.bis.org/bcbs/gsib/).

fallimento di una banca di grandi dimensioni intacchi la fiducia nell'intero sistema finanziario. La dimensione è pertanto un'importante misura della rilevanza sistemica. Per misurare la dimensione è utilizzato un solo indicatore, ossia l'esposizione totale ai fini dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3.

### 3. Interconnessione

23. Il dissesto finanziario di un singolo istituto può accrescere considerevolmente la probabilità che altri istituti vengano a trovarsi in difficoltà, dato l'intreccio di obbligazioni contrattuali che caratterizza l'operatività bancaria. L'impatto sistemico di una banca è verosimilmente correlato in maniera positiva con il grado di interconnessione della banca stessa con altre società finanziarie. Per misurare l'interconnessione sono impiegati tre indicatori: 1) le attività verso altre società finanziarie; 2) le passività verso altre società finanziarie; 3) i titoli in circolazione.

### 4. Sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi

24. L'impatto sistemico del dissesto o fallimento di una banca è di norma correlato negativamente al grado di sostituibilità della banca in veste sia di operatore di mercato, sia di fornitore di servizi alla clientela, ossia correlato positivamente al contributo della banca alla infrastruttura del mercato finanziario. Ad esempio, quanto più importante è il ruolo di una banca in una particolare area operativa o come fornitore di servizi per l'infrastruttura di base del mercato (ad esempio, sistema dei pagamenti), tanto maggiori saranno verosimilmente le turbative causate dal suo fallimento, in termini sia di interruzione dei servizi sia di riduzione della liquidità dei mercati e delle infrastrutture. In aggiunta, è probabile che per la clientela il costo per la ricerca dello stesso servizio presso un fornitore alternativo sia maggiore nel caso in cui la banca fallita detenga un'ampia quota di mercato nell'offerta del servizio in questione. Per misurare la sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi sono impiegati tre indicatori: 1) le attività in custodia; 2) le operazioni di pagamento; 3) le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari.

### 5. Complessità

25. L'impatto sistemico del dissesto o fallimento di una banca è di norma correlato positivamente alla complessità globale della banca stessa, ossia alla sua complessità aziendale, strutturale e operativa. Quanto più complessa è una banca, tanto maggiori saranno i costi e i tempi necessari per risolvere la sua crisi. Per misurare la complessità sono impiegati tre indicatori: 1) l'importo nozionale dei derivati over-the-counter (OTC); 2) le attività di terzo livello; 3) le attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita.

## B. Campione di banche

26. Il sistema di misurazione basato su più indicatori utilizza un vasto campione di banche quale proxy del settore bancario globale. I dati forniti dal campione sono quindi impiegati per calcolare i punteggi. Sono incluse nel campione le seguenti banche:

- le 75 maggiori banche globali individuate dal Comitato sulla base della misura dell'esposizione ai fini dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3, rilevata a fine esercizio;
- le banche designate come G-SIB l'anno precedente (a meno che le autorità di vigilanza convengano che vi è una ragione imperativa per escluderle);

- le banche aggiunte al campione dall'autorità di vigilanza nazionale in base al giudizio prudenziale (nel rispetto di certi criteri)<sup>12</sup>.

Queste banche saranno tenute a fornire alle rispettive autorità di vigilanza l'intero insieme di dati impiegati nella metodologia di valutazione.

## C. Metodo di ripartizione in classi

27. Le banche che secondo il sistema di misurazione basato su più indicatori presentano un punteggio superiore alla soglia fissata dal Comitato saranno classificate come G-SIB. In base al giudizio prudenziale potranno essere aggiunti all'elenco delle G-SIB anche istituti con punteggi inferiori al livello soglia. Tale giudizio prudenziale dovrà esercitarsi in conformità ai principi esposti nella sezione II.D. Tenuto conto dei punteggi ottenuti utilizzando i dati di fine 2011 forniti dalle banche incluse nel campione, del livello soglia provvisorio stabilito dal Comitato, nonché del giudizio prudenziale, nel novembre 2012 risultavano classificate come G-SIB 28 banche<sup>13</sup>.

28. Ogni anno il Comitato compirà una nuova valutazione, riallocando se del caso le G-SIB a differenti classi di rilevanza sistemica sulla base dei relativi punteggi. Le G-SIB verranno inizialmente assegnate a quattro classi di pari dimensioni soggette a requisiti addizionali crescenti di assorbimento delle perdite, come riportato nella sezione III.A. Saranno fissati e resi noti il livello soglia e i punteggi di demarcazione fra le classi sulla base dei dati di fine 2012 forniti dalle banche presenti nel campione.

29. Va notato che in futuro il numero delle G-SIB e la loro allocazione alle differenti classi potranno cambiare nella misura in cui le banche modificheranno i propri comportamenti in risposta agli incentivi contenuti nel presente schema, nonché ad altri aspetti di Basilea 3 e dei regolamenti nazionali. Inoltre, una volta fissati i punteggi di demarcazione, qualora il punteggio di una banca aumenti in modo tale da eccedere la soglia superiore della quarta classe, nuove classi saranno aggiunte per tenere conto di tale situazione. Le nuove classi saranno di dimensioni uguali, in termini di punteggio, a ciascuna delle quattro classi iniziali popolate e comporteranno requisiti addizionali di assorbimento delle perdite di entità crescente, così come specificato nella sezione III.A, allo scopo di disincentivare le banche ad accrescere la propria rilevanza sistemica.

## D. Giudizio prudenziale

### 1. Criteri

30. Come già accennato, i risultati ottenuti con il sistema di misurazione basato su più indicatori previsto dalla metodologia di valutazione potranno essere integrati dal giudizio prudenziale dell'autorità di vigilanza competente. A questo riguardo, il Comitato ha elaborato quattro principi:

- l'applicazione del giudizio prudenziale per modificare i punteggi dovrà essere restrittiva: in particolare, tale giudizio potrà prevalere sulla classificazione risultante dagli indicatori solo in casi eccezionali e presumibilmente rari;

<sup>12</sup> Il Comitato valuterà i criteri che disciplineranno l'aggiunta di banche al campione in base al giudizio prudenziale. Valuterà altresì se i dati forniti dalle tali banche debbano essere inclusi nel calcolo dei denominatori utilizzati per determinare i punteggi oppure se per i denominatori vadano impiegati unicamente i dati forniti dalle 75 maggiori banche e dalle banche classificate come G-SIB l'anno precedente.

<sup>13</sup> Cfr. [www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_121031ac.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf).

- il giudizio prudenziale dovrà focalizzarsi sui fattori inerenti all'impatto sistemico globale di una banca, ossia sull'effetto prodotto dal dissesto/fallimento della banca e non sulla sua *probabilità* di dissesto/fallimento (ossia sulla sua rischiosità);
- nel processo di individuazione delle G-SIB non dovrebbero entrare in gioco valutazioni sulla qualità delle politiche e procedure di risoluzione delle crisi in una data giurisdizione<sup>14</sup>;
- il giudizio prudenziale dovrebbe basarsi su informazioni sia quantitative sia qualitative ben documentate e verificabili.

## 2. Indicatori supplementari

31. Il Comitato ha individuato una serie di indicatori supplementari relativi ad aspetti specifici della rilevanza sistemica di un istituto che potrebbero non essere colti dal solo sistema di misurazione. Gli indicatori supplementari potranno essere utilizzati a supporto del giudizio prudenziale.

32. Gli indicatori supplementari sono presentati nel modello di segnalazione e nelle connesse istruzioni, consultabili sul sito internet del Comitato<sup>15</sup>.

## 3. Giudizio qualitativo

33. Il giudizio prudenziale può parimenti basarsi su informazioni di natura qualitativa. Ciò consentirà di tenere conto di fatti non facilmente quantificabili mediante indicatori, come ad esempio un'importante ristrutturazione dell'operatività di una banca. Anche i giudizi qualitativi dovranno essere spiegati in modo esauriente e fondarsi su argomenti verificabili.

## 4. Procedimento per integrare il giudizio prudenziale

34. Il giudizio prudenziale potrà essere incorporato al punteggio ottenuto mediante il sistema di misurazione basato sugli indicatori seguendo il procedimento specificato di seguito:

- a) raccolta dei dati<sup>16</sup> e dei commenti delle autorità di vigilanza per tutte le banche del campione;
- b) applicazione meccanica del sistema di misurazione basato sugli indicatori e ripartizione in classi;
- c) le autorità competenti<sup>17</sup> propongono eventuali modifiche dei punteggi delle singole banche in base a una procedura concordata;
- d) il Comitato formula le raccomandazioni da sottoporre all'FSB;
- e) l'FSB e le autorità nazionali, sentito il Comitato di Basilea, prendono le decisioni definitive.

35. L'integrazione del giudizio prudenziale ai risultati del sistema di misurazione basato sugli indicatori dovrà avvenire in modo efficace e trasparente, e assicurare che il risultato finale sia coerente con il parere del Comitato nel suo complesso. I risultati del sistema di misurazione basato sugli indicatori potranno essere messi in discussione soltanto se sussistono elementi in grado di produrre un impatto

<sup>14</sup> Questa disposizione non intende precludere eventuali altre azioni che il Comitato, l'FSB o le autorità di vigilanza nazionali potrebbero ritenere opportune in materia di qualità dei regimi di risoluzione delle crisi delle G-SIFI. Ad esempio, le autorità di vigilanza nazionali potrebbero imporre alle G-SIB che non dispongono di piani efficaci e credibili di risanamento e risoluzione requisiti di capitale più elevati rispetto a quelli di assorbimento delle perdite già previsti.

<sup>15</sup> Cfr. [www.bis.org/bcbs/gsib/](http://www.bis.org/bcbs/gsib/).

<sup>16</sup> La raccolta dei dati potrà cominciare nel secondo trimestre ed essere ultimata nel terzo trimestre di ciascun anno, previa consultazione con le autorità di vigilanza nazionali.

<sup>17</sup> Le autorità competenti sono principalmente le autorità di vigilanza del paese di origine e dei paesi ospitanti.

sostanziale sul trattamento di una determinata banca (ad esempio l'applicazione di un diverso requisito di assorbimento delle perdite). Per limitare il rischio di un uso inefficiente delle risorse, allorché l'istanza che esprime il giudizio non è l'autorità di vigilanza del paese di origine della banca, essa dovrà tenere conto dei pareri di quest'ultima e delle autorità dei principali paesi ospitanti. Queste potrebbero ad esempio essere i membri del collegio dei supervisori dell'istituzione.

36. In aggiunta al requisito di impatto sostanziale e all'obbligo di consultazione, le proposte volte a modificare il punteggio ottenuto mediante il sistema basato sugli indicatori dovranno rispettare le modalità seguenti. Le proposte dell'autorità di vigilanza del paese di origine che diano luogo a un minore requisito di assorbimento delle perdite saranno soggette ad attento esame e dovranno avere una motivazione più solida di quelle risultanti in un requisito maggiore. Viceversa, le proposte emananti da altre autorità saranno sottoposte a standard più elevati di prova e documentazione qualora diano luogo a un requisito di assorbimento delle perdite maggiore. Questo trattamento asimmetrico è in linea con il principio generale secondo cui il Comitato stabilisce requisiti minimi.

## E. Revisione periodica e aggiustamenti

37. La metodologia di valutazione fornisce un quadro di riferimento per la revisione periodica dello status di G-SIB degli istituti. Le banche sono pertanto incentivate a modificare i rispettivi profili di rischio e modelli di business, così da ridurre la propria sistemicità. Il Comitato non intende stilare un elenco fisso di G-SIB. Sulla base dei criteri sopra descritti, nel corso del tempo le banche potranno perdere o acquisire lo status di G-SIB, o ancora passare da una classe di rilevanza sistemica all'altra. Ad esempio, al crescere dell'importanza dei paesi emergenti nell'economia mondiale, è possibile che aumenti il numero di G-SIB di questi paesi. I criteri utilizzati per individuare le G-SIB, e di conseguenza le misure applicabili per ridurre l'impatto a livello di sistema, devono essere trasparenti sia per gli istituti interessati sia per i mercati. Ciò consentirà alla disciplina di mercato di svolgere un importante ruolo nel rafforzare gli obiettivi di stabilità finanziaria globale.

38. Il sistema di misurazione basato su più indicatori, integrato dal giudizio prudenziale, fornisce un quadro di riferimento per la revisione periodica dello status di G-SIB assegnato alle singole banche. Il punteggio soglia e i punteggi di demarcazione fra le classi saranno fissati e resi noti nel corso del 2013 sulla base dei dati di fine 2012. I denominatori utilizzati per calcolare i punteggi delle banche per ciascun indicatore (ossia il valore aggregato di ciascun indicatore per l'insieme delle banche comprese nel campione) saranno resi noti dal Comitato nel corso del 2013 sulla base dei dati di fine 2012 e aggiornati con frequenza annuale. Anche i punteggi delle banche verranno aggiornati annualmente sulla scorta dei dati più recenti. Di conseguenza, tutte le banche del campione saranno monitorate in modo continuativo.

39. La metodologia, inclusi il sistema di valutazione basato su più indicatori e i punteggi soglia/di demarcazione, sarà riveduta con cadenza triennale al fine di tenere conto degli sviluppi nel settore bancario e di eventuali progressi nei metodi di misurazione della rilevanza sistemica. Nelle revisioni future sarà dedicata particolare attenzione alle filiali. I cambiamenti strutturali negli ordinamenti regionali (in particolare quelli dell'Unione europea) saranno sottoposti a esame al momento della loro effettiva introduzione. In aggiunta, con cadenza triennale saranno riconsiderate le dimensioni del campione di banche.

40. Al momento della pubblicazione di questo documento, il Comitato aveva raccolto e analizzato i dati di fine anno forniti dalle banche del campione relativamente al triennio 2009-11. Durante questo periodo la qualità dei dati è migliorata considerevolmente. Il Comitato continuerà a monitorare la qualità delle segnalazioni attraverso la raccolta annua dei dati sugli indicatori ed emanerà ulteriori linee di indirizzo qualora ciò si renda necessario al fine di assicurare la coerenza dell'informativa fra le varie banche presenti nel campione.

41. Il Comitato si attende che le singole giurisdizioni nazionali predispongano un sistema che consenta alle banche di fornire dati di elevata qualità per il calcolo degli indicatori. Il Comitato ha inoltre messo a punto una piattaforma informativa dotata degli appropriati meccanismi di controllo e di governance per raccogliere, analizzare e conservare in modo sicuro i dati presso la BRI. Al fine di garantire la trasparenza della metodologia, il Comitato si attende che le banche rendano noti i dati pertinenti e ha fissato opportuni requisiti di informativa nella sezione II.F. Il Comitato pubblicherà il punteggio soglia, i punteggi di demarcazione fra le classi e i denominatori utilizzati per normalizzare i valori degli indicatori affinché le banche, le autorità di regolamentazione e gli operatori di mercato siano in grado di comprendere come le misure adottate dagli istituti possano influire sulla loro rilevanza sistemica e quindi sull'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite.

## F. Requisiti di informativa

42. Per gli esercizi finanziari chiusi il – o intorno al – 31 dicembre 2013<sup>18</sup> e per la fine di ciascun esercizio successivo le autorità nazionali dovrebbero richiedere a tutte le banche con una misura dell'esposizione ai fini dell'indice di leva finanziaria superiore a EUR 200 miliardi (al tasso di cambio applicabile a fine esercizio) di rendere pubblicamente noti i 12 indicatori impiegati nella metodologia di valutazione. La soglia di EUR 200 miliardi è fissata con l'obiettivo di assicurare che le 75 maggiori banche del mondo siano soggette ai requisiti di informativa al pubblico, in quanto tali istituti sono automaticamente inclusi nel campione utilizzato per calcolare i punteggi. Le banche al di sotto di tale soglia aggiunte al campione in base al giudizio prudenziale o per il fatto di essere state classificate come G-SIB l'anno precedente saranno parimenti tenute a rispettare i requisiti di informativa.

43. La pubblicazione dei 12 indicatori costituisce un requisito minimo. Le autorità nazionali possono richiedere alle banche di rendere nota la scomposizione completa degli indicatori, così come prevista nel modello utilizzato dalle banche del campione per segnalare i dati alla piattaforma informativa del Comitato<sup>19, 20</sup>.

44. In generale, gli indicatori resi noti, che saranno utilizzati per il calcolo dei punteggi, dovrebbero riferirsi ai dati di fine esercizio<sup>21</sup>. Pertanto, affinché il Comitato disponga del tempo necessario per determinare i punteggi sulla base dei dati pubblicati e quindi per incorporare il giudizio prudenziale, le banche dovranno fornire l'informativa richiesta entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, e comunque non oltre la fine di luglio.

45. L'informativa prevista dal presente documento dovrà figurare nelle relazioni di bilancio pubblicate, oppure queste ultime dovranno come minimo fornire un collegamento diretto all'informativa completa riportata nel sito internet dell'istituto o nelle segnalazioni di vigilanza disponibili al pubblico.

<sup>18</sup> Ossia ogni fine esercizio che cade nel periodo compreso fra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.

<sup>19</sup> Il modello e le istruzioni di segnalazione sono consultabili all'indirizzo sito [www.bis.org/bcbs/gsib/](http://www.bis.org/bcbs/gsib/).

<sup>20</sup> I requisiti di informativa saranno riveduti ogni tre anni unitamente alla metodologia di valutazione, come indicato nel paragrafo 39.

<sup>21</sup> Le autorità nazionali possono consentire alle banche con esercizio terminante il 30 giugno di segnalare i valori degli indicatori sulla base delle posizioni al 31 dicembre (ossia del bilancio intermedio anziché finale).

### III. Entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite e suo impatto

#### A. Entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite

46. Sulla scorta di una valutazione basata sulle diverse analisi empiriche indicate nell'allegato 2, il punteggio soglia e i punteggi di demarcazione fra le classi saranno calibrati utilizzando i dati di fine 2012 in modo che il requisito addizionale di assorbimento delle perdite per la classe popolata più alta sia pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, e quello per la classe massima, inizialmente vuota, pari al 3,5% delle attività ponderate per il rischio. Il requisito addizionale di assorbimento delle perdite per la classe più bassa sarà pari all'1,0% delle attività ponderate per il rischio. Il requisito addizionale dovrà essere soddisfatto con capitale proprio di qualità primaria (Common Equity Tier 1, secondo la definizione di Basilea 3). In base al metodo di ripartizione in classi descritto nella sezione II.B, l'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite per ciascuna classe di rilevanza sistemica sarà come segue.

| Metodo di ripartizione in classi |                              |  | Tabella 2 |
|----------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| Classe di rilevanza sistemica    | Intervallo di punteggi*      | Requisito addizionale di assorbimento delle perdite (common equity in percentuale delle attività ponderate per il rischio) |           |
| 5                                | D-E                          | 3,5%   |           |
| 4                                | C-D                          | 2,5%   |           |
| 3                                | B-C                          | 2,0%   |           |
| 2                                | A-B                          | 1,5%   |           |
| 1                                | Soglia minima di punteggio-A | 1,0%   |           |

\* Tutti gli intervalli sono di ampiezza uguale. I punteggi pari ai valori limite di una classe sono assegnati alla classe superiore.

47. Come indicato nella sezione II.C, sebbene i punteggi di demarcazione fra le classi siano fissati inizialmente in modo che la classe 5 risulti vuota, qualora in futuro tale classe diventi popolata verrà aggiunta una nuova classe affinché le banche continuino a essere disincentivate ad accrescere la propria rilevanza sistemica. Ogni nuova classe sarà di dimensione uguale (in termini di punteggio) a ciascuna delle classi inizialmente popolate e il requisito addizionale minimo di assorbimento delle perdite per ogni nuova classe aumenterà in misura dell'1% delle attività ponderate per il rischio (ad esempio, se la classe 5 diventasse popolata verrebbe creata una classe 6 con un requisito addizionale minimo del 4,5%, e così via).

48. Il Comitato intende sottolineare che i requisiti addizionali di assorbimento delle perdite sopra definiti sono requisiti minimi. Le giurisdizioni nazionali sono libere di imporre requisiti più elevati alle rispettive banche qualora lo ritengano opportuno.

## B. Impatto del requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le G-SIB

49. Il Comitato e l'FSB hanno chiesto al Macroeconomic Assessment Group (MAG), che aveva già condotto una valutazione dell'impatto macroeconomico delle riforme di Basilea 3<sup>22</sup>, di compiere uno studio di impatto delle raccomandazioni relative alle G-SIFI. Il rapporto definitivo è stato pubblicato nell'ottobre 2011<sup>23</sup>.

50. Il MAG si è focalizzato sul ruolo delle G-SIB nell'offerta di credito al settore privato non finanziario e più in generale sul loro ruolo all'interno del sistema finanziario, approssimato dalla quota di loro pertinenza sul totale delle attività del sistema finanziario. La metodologia impiegata si avvale dei profili dell'impatto generato sul PIL dall'applicazione di coefficienti patrimoniali più elevati a *tutte* le banche attive a livello internazionale, profili già utilizzati nella valutazione del MAG del dicembre 2010. Il rapporto del MAG del 2010 descriveva l'impatto sulla crescita economica di ogni punto percentuale di aumento dei requisiti di capitale delle banche in un sistema finanziario nazionale rappresentativo. Ipotizzando un orizzonte temporale di attuazione di otto anni, la crescita annua si sarebbe mediamente ridotta di 2 punti base circa l'anno. Nell'ipotesi di un'attuazione su quattro anni, invece, la riduzione sarebbe stata in media di 4 punti base. Questi dati corrispondono rispettivamente a un impatto massimo sul PIL dello 0,17 e 0,19%. In entrambi i casi le stime indicavano che la crescita si sarebbe riportata sui valori di partenza nell'arco di due-tre anni dalla fine del periodo di transizione.

51. Al fine di fornire una stima della probabile entità dell'impatto derivante dall'imposizione di requisiti patrimoniali addizionali a un sottoinsieme di istituti, il MAG ha raccolto informazioni sulla rilevanza delle G-SIB in termini di prestiti e di attività totali per ciascun sistema finanziario nazionale. Per le 15 maggiori economie rappresentate in seno al MAG, la quota di prestiti al settore privato non finanziario erogati dalle prime 30 G-SIB (classificate secondo l'applicazione attuale della metodologia del Comitato) si colloca fra il 4 e il 75% circa. La quota sulle attività totali del sistema bancario varia dal 9 al 77%. La media non ponderata delle quote di queste G-SIB è pari al 31% nel caso dei prestiti al settore privato non finanziario e al 38% in quello delle attività totali, mentre quella ponderata in base al PIL è rispettivamente del 40 e del 52%.

52. Combinando i dati sulle quote di pertinenza delle G-SIB con quelli tratti dallo studio MAG del 2010 si ottiene una stima preliminare dell'impatto dei requisiti addizionali di assorbimento delle perdite imposti alle G-SIB. In base all'intervallo delle quote dei prestiti erogati dalle G-SIB sopraindicato, un aumento di 1 punto percentuale del capitale richiesto alle G-SIB abbasserebbe la crescita di ulteriori 0,7 punti base l'anno nel caso di un periodo di attuazione di otto anni. Nell'ipotesi di un'attuazione nell'arco di quattro anni l'impatto risulterebbe pari in media a 1,1 punti base l'anno durante la transizione<sup>24</sup>. In entrambi i casi si prevede che la crescita aumenti al di sopra del suo livello tendenziale per vari trimestri dopo il raggiungimento del punto di impatto massimo, tornando verso il valore dello scenario di base. In aggiunta, sulla scorta dei risultati della valutazione di lungo periodo effettuata dal Comitato in merito ai costi e ai benefici economici derivanti da un incremento dei requisiti patrimoniali

<sup>22</sup> Cfr. Macroeconomic Assessment Group, *Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements – final report*, Banca dei Regolamenti Internazionali (dicembre 2010), <http://www.bis.org/publ/othp12.htm>.

<sup>23</sup> Cfr. Macroeconomic Assessment Group, *Assessment of the macroeconomic impact of higher loss absorbency for globally systemically important banks*, Banca dei Regolamenti Internazionali (ottobre 2011), <http://www.bis.org/publ/bcbs202.htm>.

<sup>24</sup> Questi valori, così come quelli dell'impatto complessivo di un aumento dei requisiti patrimoniali contenuti nel primo rapporto del MAG, potrebbero risultare sovra- o sottostimati per vari motivi. Ad esempio, qualora altre banche accrescano l'attività di credito per compensare in parte i minori prestiti erogati dalle G-SIB, l'impatto risulterebbe tendenzialmente sovrastimato. Per converso, qualora le G-SIB siano leader di mercato e determinino le condizioni di credito per l'intera economia, e le altre banche si limitino a seguirne le orme, allora la metodologia utilizzata potrebbe sottostimare l'impatto.

regolamentari (nota come "rapporto LEI")<sup>25</sup>, il MAG stima che il nuovo regime per le G-SIB dovrebbe arrecare un beneficio annuo di circa 40-50 punti base del PIL grazie alla minore probabilità di una crisi finanziaria sistemica. Il MAG ha inoltre analizzato su un piano qualitativo altri fattori potenzialmente in grado di influire sui risultati. Occorrerà maturare maggiore esperienza con lo schema per le G-SIB per comprendere meglio la natura e l'entità di tali fattori.

#### IV. Strumenti utilizzabili per soddisfare il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite

53. Lo scopo del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite, come enunciato nel rapporto avallato dal G20 al summit di Seul nel novembre 2010, è assicurare che le G-SIFI finanzino una quota più ampia dei propri bilanci con strumenti che accrescono la loro capacità di tenuta in condizioni di continuità aziendale. Tenuto conto di questo obiettivo di continuità aziendale, il Comitato è giunto alla conclusione che le G-SIB debbano soddisfare il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite unicamente con capitale della categoria Common Equity Tier 1.

54. Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza e il Comitato continueranno a esaminare la questione del contingent capital, e caldeggiando l'uso di questo strumento per il soddisfacimento dei requisiti nazionali di assorbimento delle perdite in eccesso rispetto al requisito internazionale, giacché il contingent capital con soglia di attivazione alta<sup>26</sup> è in grado di contribuire all'assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale.

#### V. Interazione con altri elementi dello schema Basilea 3

##### A. Trattamento dei gruppi

55. La valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB è condotta utilizzando dati che si riferiscono al gruppo consolidato. Coerentemente con questo approccio, il Comitato applicherà il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite al gruppo consolidato. Tuttavia, così come stabilito per i coefficienti patrimoniali minimi e per il buffer di conservazione del capitale e il buffer anticiclico, l'applicazione a livello di gruppo consolidato non esclude la possibilità che le giurisdizioni ospitanti filiazioni del gruppo applichino il requisito anche alle singole entità giuridiche o al livello consolidato entro la propria giurisdizione.

<sup>25</sup> Cfr. Comitato di Basilea, *An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements*, agosto 2010, <http://www.bis.org/publ/bcbs173.htm>.

<sup>26</sup> Per "contingent capital con soglia di attivazione alta" si intendono gli strumenti convertibili in common equity quando la banca è ancora in condizioni di continuità aziendale (ossia prima del raggiungimento del punto di non sopravvivenza).

## B. Interazione con i buffer patrimoniali e conseguenze del mancato rispetto del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite

56. Le autorità di vigilanza nazionali daranno attuazione al requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite attraverso l'estensione del buffer di conservazione del capitale, mantenendo la suddivisione del buffer in quattro fasce di uguali dimensioni (come descritto nel paragrafo 147 di Basilea 3).

57. Qualora una G-SIB violi il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite, le verrà richiesto di concordare un piano di correzione patrimoniale che permetta di tornare al rispetto del requisito nei tempi stabiliti dall'autorità di vigilanza. Fintantoché il piano non sarà completato e l'osservanza del requisito non sarà ripristinata, la banca sarà soggetta ai vincoli di distribuzione dei dividendi previsti dalle fasce del buffer di conservazione del capitale, nonché ad altre disposizioni stabilite dall'autorità di vigilanza.

58. Se una G-SIB passa a una classe di rilevanza sistemica che prescrive un requisito più elevato di assorbimento delle perdite, essa ha 12 mesi di tempo per soddisfare tale requisito. Qualora al termine di questo periodo di tolleranza la banca non soddisfi il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite, verrà applicato il meccanismo di ritenzione del capitale previsto per il buffer ampliato di conservazione del capitale.

## C. Interazione con il secondo pilastro

59. Il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite per le G-SIB incorpora elementi sia del primo sia del secondo pilastro. Il sistema di misurazione basato sugli indicatori, i requisiti prefissati da applicare alle banche all'interno delle singole classi e le conseguenze prestabilite per la mancata osservanza del requisito possono considerarsi affini al primo pilastro. Il ricorso al giudizio prudenziale per determinare l'allocazione definitiva delle singole banche alle varie classi è invece affine al secondo pilastro. Indipendentemente dal fatto che venga considerato attinente al primo o al secondo pilastro, il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite è in sostanza un requisito aggiuntivo rispetto ai buffer patrimoniali e ai coefficienti patrimoniali minimi, corredato da una serie predeterminata di conseguenze per le banche che non vi si conformano.

60. È possibile che in alcune giurisdizioni il secondo pilastro debba essere adattato per consentire l'applicazione dei requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB. Nello specifico, sarebbe opportuno che le autorità assicurino che i requisiti del secondo pilastro non richiedano alla banca di mantenere una doppia dotazione di capitale per aspetti collegati con le esternalità causate dal dissesto o fallimento delle G-SIB, laddove questi siano già contemplati dal requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite. Di regola, tuttavia, il secondo pilastro contempla altri rischi non direttamente collegati a queste esternalità delle G-SIB (ad esempio, rischi di tasso di interesse e di concentrazione), sicché non si dovrebbe permettere che il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite venga simultaneamente utilizzato per soddisfare anche i requisiti del secondo pilastro che si riferiscono a questi altri rischi.

## VI. Disposizioni transitorie

61. Il Comitato introduce disposizioni transitorie intese a permettere che il settore bancario possa soddisfare i più elevati requisiti patrimoniali mediante ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di ricapitalizzazione, favorendo al tempo stesso l'erogazione di credito all'economia.

62. Il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite sarà introdotto parallelamente ai buffer di conservazione del capitale e anticiclico, ossia fra il 1° gennaio 2016 e fine 2018, divenendo pienamente operativo il 1° gennaio 2019. Il punteggio soglia e i punteggi di demarcazione fra le classi saranno fissati e resi noti entro il novembre 2013 sulla base dei dati di fine 2012. I denominatori utilizzati per calcolare i


punteggi delle banche (ossia i valori aggregati dei 12 indicatori per l'insieme del campione) saranno parimenti resi noti entro il novembre 2013 sulla base dei dati di fine 2012, e quindi aggiornati e pubblicati con frequenza annuale<sup>27</sup>. La prima revisione triennale sarà effettuata e pubblicata entro il novembre 2017. Il calendario operativo previsto per il regime per le G-SIB fino alla prima revisione della metodologia di valutazione prevista nel 2017 è riportato nell'allegato 3.

63. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del sistema il 1° gennaio 2016, le giurisdizioni nazionali introdurranno entro il 1° gennaio 2014 le disposizioni regolamentari e legali che stabiliscono i requisiti di segnalazione e di informativa al pubblico necessari affinché il sistema di misurazione basato sugli indicatori possa essere applicato nel corso del 2014 sulla base dei dati di fine 2013 disponibili pubblicamente.

<sup>27</sup> Anche il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite valido dal 1° gennaio 2016 si baserà sui dati di fine 2013.

## Allegato 1

### Distribuzione dei punteggi e allocazione delle G-SIB alle classi di rilevanza sistemica<sup>28</sup>



<sup>28</sup> Poiché alcune banche hanno punteggio uguale, il numero di colonne blu non coincide con il numero totale di G-SIB, né comprende le banche aggiunte in base al giudizio prudenziale.

## Allegato 2

### Analisi empirica per valutare l'entità massima del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite

L'analisi empirica condotta o riveduta dal Comitato ai fini della valutazione dell'entità del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite prevede: 1) un metodo dell'impatto atteso, calibrato in base al rendimento delle attività ponderate per il rischio (RORWA) e un modello Merton (con l'impiego dei prezzi azionari); 2) una comparazione sul lungo periodo dei costi e dei benefici economici di requisiti patrimoniali più elevati; 3) una valutazione dei sussidi alla provvista in favore delle G-SIB implicite nei dati di mercato. I modelli quantitativi producono un requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite generalmente compreso fra l'1 e l'8% delle attività ponderate per il rischio, in termini di mezzi equivalenti al Common Equity Tier 1, con una tendenza centrale intorno al 2-4%.

È importante notare che non esiste un unico metodo corretto sufficientemente affidabile su cui basare la valutazione dell'entità del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite, e che le analisi empiriche vanno considerate come fonti di informazione a supporto del giudizio delle autorità. Tutti i metodi disponibili risentono di lacune statistiche e i loro risultati dipendono dalle ipotesi sottostanti. Di conseguenza, il Comitato ha deciso di generare informazioni con l'impiego di una gamma di modelli e di esaminare la sensibilità dei risultati alle varie ipotesi sottostanti. Questo approccio è simile a quello utilizzato dal Comitato per calibrare i coefficienti patrimoniali di Basilea 3.

Le stime dell'entità del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite risultanti dal metodo dell'impatto atteso, la valutazione degli effetti economici di lungo periodo e i sussidi implicite di cui godono le banche "troppo grandi per fallire" (too-big-to-fail, TBTF) si fondano su modelli imperfetti e comportano numerose ipotesi e valutazioni soggettive. Le stime dovranno pertanto essere integrate da opportune valutazioni discrezionali.

Il Comitato ha ad esempio preso in considerazione il fatto che lo schema Basilea 2 era stato calibrato su uno standard di solvibilità del 99,9%. Si potrebbe sostenere che, sebbene tale standard minimo sia appropriato per le banche in generale, il Comitato dovrebbe fissarne uno più elevato per le SIB. Un requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite di entità superiore al minimo può considerarsi equivalente alla fissazione di uno standard di solvibilità più elevato per le G-SIB.

#### 1. Metodo dell'impatto atteso

La logica sottostante a questo metodo è che l'impatto atteso del fallimento delle SIB e delle altre banche ("non-SIB") dovrebbe essere uguale. Poiché il fallimento di una SIB produrrà effetti economici maggiori di quello di una non-SIB, la sua probabilità dovrà essere inferiore affinché l'impatto atteso sia equivalente per i due tipi di istituti. In particolare, laddove le autorità ritengano che l'impatto sistemico del fallimento di una SIB sia  $x$  volte maggiore di quello di una non-SIB, il capitale della SIB dovrà essere aumentato in modo da rendere la SIB stessa  $x$  volte più sicura di una non-SIB (ossia da rendere la sua probabilità di insolvenza pari a  $1/x$  quella di una non-SIB). Al riguardo, può considerarsi non-SIB una banca il cui fallimento non presenti per il sistema esternalità negative inaccettabili a giudizio dell'autorità di vigilanza. Ridurre l'impatto atteso delle SIB in modo da renderlo equivalente a quello di una non-SIB è pertanto in linea con l'obiettivo di ridurre le esternalità negative associate alle SIB. Tuttavia, il metodo ipotizza che le autorità siano neutrali rispetto al rischio. Qualora esse siano invece avverse al rischio, il metodo dell'impatto atteso sottostimerebbe il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite.

D'altra parte, il metodo non incorpora alcun costo economico associato all'imposizione di coefficienti patrimoniali più elevati per le SIB.

Al fine di valutare l'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite utilizzando l'approccio dell'impatto atteso, occorre determinare la rilevanza sistemica relativa delle SIB e di una non-SIB di riferimento, la probabilità di insolvenza della banca di riferimento, il livello dei coefficienti patrimoniali al quale si ipotizza che avvenga il fallimento delle banche e il rapporto fra i coefficienti patrimoniali regolamentari e le probabilità di insolvenza. Il Comitato si è basato su varie tecniche di modellizzazione e su elementi di giudizio discrezionale per determinare gli input necessari, e ha inoltre esaminato la sensibilità dell'entità stimata del requisito addizionale di assorbimento delle perdite in relazione a varie ipotesi.

Le stime centrali per il requisito addizionale massimo di assorbimento delle perdite generate dall'approccio dell'impatto atteso assumono che le banche falliscano allorché il rispettivo coefficiente patrimoniale basato sul rischio scende al 4,5%, che la non-SIB di riferimento abbia una dotazione patrimoniale del 7% (minimo regolamentare più buffer di conservazione del capitale) e che il fallimento della SIB con punteggio più alto produca un impatto sistemico pari a 3-5 volte quello della non-SIB di riferimento. Il Comitato ha utilizzato due metodologie per determinare il rapporto fra i coefficienti patrimoniali regolamentari e la probabilità di insolvenza di una banca. La prima si basa sulla distribuzione storica del rendimento delle attività ponderate per il rischio (RORWA), ed è una delle metodologie impiegate dal Comitato per calibrare i requisiti minimi e il buffer di conservazione del capitale di Basilea 3<sup>29</sup>. La seconda metodologia applica un modello di Merton utilizzando i dati sui rendimenti azionari, ed è stata ampiamente impiegata nell'elaborazione di Basilea 3, nonché a livello interno dalle banche e dai fornitori commerciali di modelli del rischio di credito.

In base al metodo dell'impatto atteso il requisito addizionale massimo di assorbimento delle perdite varia da poco meno del 2% a poco più del 2,5% utilizzando la distribuzione del RORWA e dal 5% all'8% circa utilizzando il modello di Merton. I risultati sono sensibili alle ipotesi utilizzate nell'analisi, nonché alla stima della rilevanza sistemica relativa della banca più sistemica e all'impatto della banca normale di riferimento. L'aumento dell'impatto sistemico relativo delle SIB da un fattore di 3 a un fattore di 5 accresce il requisito addizionale di assorbimento delle perdite di 0,8 punti percentuali. Al fine di considerare l'impatto sistemico relativo si può ipotizzare: 1) che la banca di riferimento sia quella appena al disotto del punteggio soglia; 2) che la misura della rilevanza sistemica (il "punteggio" misurato in base alla metodologia di valutazione presentata nella sezione II) valga come proxy, almeno in termini relativi, dell'impatto sistemico. Le stime del requisito addizionale di assorbimento delle perdite risultano inoltre sistematicamente superiori se per determinare il rapporto fra coefficienti patrimoniali regolamentari e probabilità di insolvenza è utilizzato il modello di Merton, anziché la distribuzione del RORWA.

Per contribuire a orientare il giudizio delle autorità è possibile integrare i risultati empirici con valutazioni qualitative. Ad esempio, qualora le autorità siano disposte a tollerare le esternalità negative create dalle banche non rientranti fra le prime 29 in ordine di rilevanza sistemica, allora sarebbe più appropriato un livello di requisito addizionale di assorbimento delle perdite prossimo al limite inferiore del ventaglio di risultati prodotti dal metodo dell'impatto atteso. In caso contrario, sarebbe più appropriato un livello superiore. Analogamente, qualora le autorità pongano maggiore enfasi sulle perdite contabili pregresse, andrebbe dato più peso al metodo dell'impatto atteso che utilizza l'analisi del RORWA, anziché il modello di Merton, poiché quest'ultimo si basa sui rendimenti azionari e non tiene conto della liquidità nella stima della probabilità di insolvenza.

<sup>29</sup> Cfr. Comitato di Basilea, *Calibrating regulatory minimum capital requirements and capital buffers: a top-down approach*, ottobre 2010, <http://www.bis.org/publ/bcbs180.htm>.

## 2. Impatto economico di lungo periodo

La valutazione del Comitato circa i costi e benefici economici di lungo periodo connessi con un aumento dei requisiti patrimoniali regolamentari (nota come "rapporto LEI") può parimenti essere impiegata per definire una gamma di calibrazione. Sebbene il rapporto LEI non distinguesse fra G-SIB e altre banche e non mirasse a determinare un coefficiente patrimoniale ottimale, l'analisi dei costi e dei benefici in esso contenuta può servire da guida nella valutazione dell'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite. Impiegando i requisiti patrimoniali di Basilea 2, a seconda delle ipotesi formulate in ordine ai costi delle crisi, che saranno plausibilmente più elevati nel caso particolare del fallimento di una G-SIB, i benefici netti risultano massimi allorché il livello di Common Equity Tier 1 è compreso fra il 9% (nessun effetto permanente) e il 13% (effetti permanenti moderati), valore quest'ultimo corrispondente al caso centrale dell'analisi LEI. Convertendo il valore del caso centrale in un valore equivalente nell'ambito di Basilea 3 mediante un fattore di 1,23 si ottiene un requisito addizionale di assorbimento delle perdite del 3,5% circa  $[(13/1,23) - 7]$ <sup>30</sup>. Il fattore 1,23 è un'approssimazione grezza basata sull'aumento medio delle attività ponderate per il rischio associata alla migliore copertura dei rischi offerta da Basilea 3 rispetto a Basilea 2.

Per quanto concerne il giudizio prudenziale, qualora le autorità ritengano che le crisi bancarie comportanti dissesti di G-SIB siano verosimilmente più onerose rispetto ad altre crisi, andrà attribuito un peso maggiore alle stime che sottendono effetti permanenti sul prodotto, il che comporterà un requisito addizionale di assorbimento delle perdite superiore al 3,5% sopraindicato. Inoltre, nella misura in cui le banche diverse dalle G-SIB saranno in grado di compensare l'impatto dei requisiti patrimoniali addizionali applicati alle G-SIB, i costi economici di lungo periodo risulteranno minori e i benefici netti maggiori.

## 3. Sussidi alla provvista in favore delle banche troppo grandi per fallire

Un terzo metodo per quantificare l'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite delle G-SIB consiste nello stimare il patrimonio addizionale che dovrebbe detenere una banca considerata dal mercato "too big to fail" (TBTF) per compensare il minore costo di finanziamento di cui essa gode per il fatto di essere appunto ritenuta troppo grande per fallire. L'entità del requisito addizionale per una banca TBTF equivarrebbe all'incremento di capitale di rischio (e alla corrispondente diminuzione del capitale di prestito) tale per cui il costo della sua provvista diventa uguale a quello che essa dovrebbe sostenere in assenza del sussidio implicito.

Siffatta analisi dei costi di finanziamento produce un'ampia gamma di risultati. L'entità del requisito addizionale di assorbimento delle perdite che annullerebbe il sussidio è altamente sensibile alle ipotesi formulate riguardo alla stima del sussidio stesso, al costo del capitale di rischio rispetto a quello di prestito e all'incidenza delle passività sensibili al rating. Considerata anche la sensibilità delle stime del requisito addizionale di assorbimento delle perdite alle ipotesi e limitazioni del caso, ne consegue che questo approccio andrebbe al massimo utilizzato soltanto come strumento di controllo incrociato di altre valutazioni.

<sup>30</sup> Nell'ipotesi che non vi siano effetti permanenti, tale valore potrebbe scendere all'1% circa nel caso di G-SIB che soddisfano i requisiti sia patrimoniali sia di liquidità (NSFR e LCR).

## Allegato 3

### Schema per le G-SIB: calendario operativo

La tabella seguente riporta il calendario operativo del regime per le G-SIB e dell'applicazione del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite fino alla prima revisione della metodologia prevista nel 2017.

|      | Tempi di attuazione |   |
|------|---------------------|---|
| 2013 | Marzo               | Raccolta dei dati di fine 2012  |
|      | Novembre            | Pubblicazione dell'elenco provvisorio aggiornato delle G-SIB<br>Pubblicazione di punteggi soglia, dimensioni delle classi di sistematicità e denominatori   |
| 2014 | Gennaio             | Introduzione dei requisiti nazionali di segnalazione e di informativa al pubblico   |
|      | Marzo               | Raccolta dei dati di fine 2013  |
|      | Novembre            | Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle G-SIB soggette al requisito aggiuntivo;<br>pubblicazione dei denominatori aggiornati   |
| 2015 | Marzo               | Raccolta dei dati di fine 2014  |
|      | Novembre            | Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle G-SIB soggette al requisito aggiuntivo;<br>pubblicazione dei denominatori aggiornati   |
| 2016 | Gennaio             | Applicazione del requisito aggiuntivo alle G-SIB elencate nel novembre 2014   |
|      | Marzo               | Raccolta dei dati di fine 2015  |
|      | Novembre            | Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle G-SIB soggette al requisito aggiuntivo dal<br>1° gennaio 2018; pubblicazione dei denominatori aggiornati   |
| 2017 | Gennaio             | Applicazione del requisito aggiuntivo alle G-SIB elencate nel novembre 2015   |
|      | Marzo               | Raccolta dei dati di fine 2016  |
|      | Novembre            | Completamento della prima revisione della metodologia; annuncio di eventuali modifiche<br>Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle G-SIB soggette al requisito aggiuntivo dal<br>1° gennaio 2019; pubblicazione dei denominatori aggiornati |